REGOLAMENTO (CEE) N. 91/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1987

che modifica il coefficiente applicabile agli importi differenziali per i semi di colza, ravizzone e girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 (4), in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando che i tassi centrali delle varie monete appartenenti al sistema monetario europeo sono stati modificati con effetto dal 12 gennaio 1987 ; che occorre modificare corrispondentemente anche il coefficiente di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 ; che tale modifica deve essere applicabile dal 15 gennaio 1987 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il coefficiente di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 è fissato a 1,125696.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.